

OGGETTO: Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027. Sezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale. Integrazione.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28.1.2025, che ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027, con particolare riferimento alla sottosezione 3.3, ad oggetto "piano triennale dei fabbisogni di personale", che individua le assunzioni programmate per il 2025;

richiamato il verbale prot. n. 0001244/2025 in data 2.1.2025, con il quale il Comitato tecnico operativo ha accertato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, che questo ente non ha "situazioni di soprannumero" né sono state rilevate "eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria";

richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 25.3.2025 con la quale l'assetto macro-strutturale dell'ente viene modificato prevedendo che al settore *Polizia Locale e Protezione civile* sia preposto un dirigente da assumere mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

dato atto che, all'interno del nuovo assetto macro-strutturale dell'ente, così come modificato per effetto della suddetta deliberazione della Giunta comunale, sono previste:

- n. 7 unità organizzative (settori), con copertura del posto mediante dirigente a tempo indeterminato;
- n. 2 unità organizzativa (settore *Finanziamenti pubblici, Sostenibilità ambientale e Città universitaria* e settore *Polizia Locale e protezione civile*), con copertura del posto mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

visto l'art. 110 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ad oggetto "Incarichi a contratto", il quale dispone (comma 1) che "lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico";

visto l'art. 28, comma 2, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (denominato, in questo ente, *Sistema di direzione*), il quale stabilisce che "ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il numero complessivo degli incarichi dirigenziali a tempo determinato non può essere superiore a tre";

visto l'art. 19, commi 6 e 6-ter, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;

precisato che le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, effettuate ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, così come modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24.6.2016 n. 113, convertito con legge 7.8.2016 n. 160, ovvero dal limite di spesa corrispondente a quella complessivamente sostenuta nel 2009 per le medesime finalità indicate dal comma 28 dell'art. 9 (contratti a tempo determinato, lavoro accessorio, ecc.), fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa complessiva di personale, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006;

precisato, altresì, che sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, così come modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24.6.2016 n.

113, convertito con legge 7.8.2016 n. 160, anche le spese per assunzioni a tempo determinato cd. etero-finanziate;

visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale per lo sviluppo e gli aiuti alla povertà) n. 40 del 14.3.2025, con il quale vengono assegnati n. 13 funzionari all'Ambito Territoriale Sociale n. 40 del 14 marzo 2025;

tutto ciò premesso, la sottosezione 3.3. (*piano triennale del fabbisogno di personale*) - punto 2) *Programmazione strategica delle risorse umane*, viene integrata come segue:

Programmazione strategica delle risorse umane

- 1 posto di dirigente del settore *Polizia Locale e Protezione civile*, da coprire con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Esigenza: garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, tenuto conto che il posto di dirigente del settore *Polizia Locale e Protezione civile* si è reso vacante a decorrere dal 14 marzo 2025.

Assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale.

Inoltre, a integrazione della vigente programmazione, al fine di incrementare la capacità dell'Ambito territoriale sociale (ATS) VEN_09 - Treviso di rispondere alle esigenze dei cittadini nel triennio 2025-2027, viene previsto il reclutamento, mediante contratto a tempo pieno e determinato, delle seguenti figure per un totale di 13 unità:

- due funzionari amministrativi;
- un funzionario contabile-economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione;
- un funzionario psicologo;
- nove funzionari educatori professionali socio pedagogici/pedagogisti.

Si precisa che la spesa derivante dal reclutamento delle suddette figure con contratto a tempo pieno e determinato non è a carico del bilancio comunale in quanto interamente finanziata mediante risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 ed è pertanto esclusa dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, così come modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. 24.6.2016 n. 113.

Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa, potranno essere effettuate ulteriori assunzioni a copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avvenute a qualunque titolo, o eventuali modifiche di profilo professionale, previa individuazione, da parte del dirigente del settore *Risorse Umane*, della relativa area e profilo professionale.

Capacità assunzionale dell'ente calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

Le disposizioni relative ai vincoli di spesa in materia di assunzioni di personale sono le seguenti:

- art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato: "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [ossia, con riferimento al triennio 2011, 2012 e 2013]*";

- art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul

turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di personale;

- decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 (cd. "Decreto attuativo") recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato"*, in vigore dal 20.4.2020.

Si richiama altresì la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *"circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 4 (cfr. Tabella 1) del succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, per gli enti con popolazione compresa tra i 60.000 e 249.999 abitanti (tra i quali rientra il Comune di Treviso) il "valore soglia" del rapporto *"della spesa del personale"* rispetto alle *"entrate correnti"*, secondo le definizioni dell'art. 2, è pari al **27,6%**;

- l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, dispone che *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 [pari al 27,6% per i comuni da 60.000 a 249.999 abitanti], fermo restando quanto previsto dall'art. 5 [applicabile fino al 31.12.2024], possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica [ovvero, il 27,6% per i comuni da 60.000 a 249.999 abitanti];"*

- l'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, dispone che *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296"*.

- il Comune di Treviso - come risulta dalla nota del dirigente del settore *Ragioneria e Finanze* prot. GE/2024/0069176 del 6.5.2024, rilasciata a seguito dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2023 (ultimo rendiconto approvato) - si colloca al di sotto del "valore soglia" (pari al 27,6% del rapporto "spese di personale/entrate correnti", come definite dall'art. 2 del decreto attuativo);

- ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, il limite alla spesa di personale di questo ente (pari al valore medio della spesa complessiva di personale sostenuta nel triennio 2011, 2012 e 2013) è di € 18.454.692,58 (compresi oneri e IRAP e al netto di aumenti contrattuali per CCNL successivi al 2004).

In relazione a quanto prevedono le succitate disposizioni si precisa che:

- la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (quello relativo all'esercizio 2023) è pari a **€ 21.671.563,79**;
- il "valore soglia", dato dal rapporto *"spese di personale/entrate correnti"* (così come definite dagli articoli 1 e 2 del succitato decreto ministeriale), per il Comune di Treviso pari al 27,6%, corrisponde a una spesa di **€ 24.092.159,07**.

Pertanto, considerato l'obbligo di non superare il "valore soglia" fissato dal D.M. del 17.3.2020 (ovvero il 27,6% del rapporto "spese di personale/entrate correnti"), nel 2025 il possibile incremento di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto a quella risultante dal consuntivo del 2023, non può superare il valore di **€ 2.420.595,28**.

Strategia di copertura del fabbisogno

In merito alla copertura del posto di dirigente del settore *Polizia Locale e Protezione civile* si precisa che:

- secondo quanto prevede l'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, la copertura dei posti mediante incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, presuppone l'accertamento che, nei ruoli dell'amministrazione, non vi siano soggetti in possesso di "idonea professionalità". Pertanto - conformemente ai principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 17 luglio 2020 n. 4600 - si provvederà a verificare, mediante apposito "interpello" rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Treviso in possesso della qualifica dirigenziale o appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, l'assenza di professionalità idonee, ai fini del conferimento dell'incarico con contratto a tempo determinato, sopra specificato;
- ai sensi dell'art. 28 del vigente Sistema di direzione, viene demandato al Segretario Generale (al quale spetta di proporre al Sindaco l'assegnazione degli incarichi dirigenziali) di avviare la procedura di reclutamento, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, del dirigente del settore *Polizia Locale e Protezione civile*, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165.